



Sentenza n. 786/2024 pubbl. il 16/01/2024
RG n. /2020
Repert. n. 861/2024 del 16/01/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dr. Claudia PEDRELLI - Presidente

dr. Daniela CAVALIERE - Giudice

dr. Tommaso MARTUCCI - Giudice *relatore*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **2020** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/11/2023 e promosso da:

DANIELA nata in

residente in , rappresentata e difesa dall'avv. Dario Nardone del Foro di Pescara, (C.F. NRDDRA69S03H501O), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo corrente in Pescara, via Alento n. 127, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione

ATTORI

contro

S.p.A., con Sede Legale in

Sociale Euro 21.059.536.950,48, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
[scrizione al
Registro delle Imprese di Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Notaio del



dall'Avv. _____ con

studio in Roma _____ ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16sexies del D.L. 179/12 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta certificata

SPV S.R.L., società unipersonale con sede legale in Via _____
 Roma, _____ capitale sociale Euro 10.000,00 e, per essa, la
 mandataria **S.p.A.**, (attuale denominazione di _____ S.P.A., giusta iscrizione
 del verbale di assemblea Straordinaria presso la CCIAA di Verona in data _____ Notaio
 _____, in virtù di procura per atto del Notaio _____ del
 _____), banca con socio unico costituita come società per
 azioni, capitale sociale di € _____ interamente versato, con sede sociale in
 _____ C.F. e registrazione al Registro delle Imprese di _____ e
 P.IVA n. _____), iscritta al n. _____ nel Registro delle Banche tenuto da Banca d'Italia ai
 sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (C.F. _____
 _____, in virtù di procura generale per atto del Notaio Dott. _____
 del _____ elettivamente domiciliata presso il suo studio
 sito in _____

CONVENUTE

OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione

CONCLUSIONI

per la parte attrice: "Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:

IN VIA PRINCIPALE

1) in favore di parte attrice ed ai danni delle convenute, in via solidale e/o per quanto di competenza e di diritto di ciascuna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus contratta dall'attrice in data 31 marzo 2008, per violazione dell'art. 2 legge 287/1990 in quanto riprodotto lo schema ABI vietato come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia e/o per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito e, per l'effetto, dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore delle convenute per i debiti contratti dal sig. _____;

2) per l'ulteriore effetto, condannare le convenute in via solidale e/o per quanto di competenza e di diritto di ciascuna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla cancellazione della segnalazione della posizione di garanzia dell'attrice alla Centrali Rischi della Banca d'Italia con effetto retroattivo ab origine;

IN VIA SUBORDINATA



3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, in favore di parte attrice ed ai danni delle convenute, in via solidale e/o per quanto di competenza e di diritto di ciascuna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus contratta dall'attrice in data 31 marzo 2008, e previamente dichiarato riviviscnte il termine semestrale ex art. 1957 c.c., da intendersi non più derogato in ragione della nullità che ha fulminato l'art. 6 della fideiussione omnibus de qua, dichiarare la perdita di efficacia della fideiussione medesima per non aver le convenute, nei successivi sei mesi dalla revoca e costituzione in mora effettuata da S.p.a. con missiva

del 6 marzo 2018, adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore delle convenute per i debiti contratti dal sig. ;

4) per l'ulteriore effetto, condannare le convenute in via solidale e/o per quanto di competenza e di diritto di ciascuna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla cancellazione della segnalazione della posizione di garanzia dell'attrice alla Centrali Rischi della Banca d'Italia con effetto retroattivo a far data dalla perdita di efficacia della garanzia verificatasi in data 6 settembre 2018, ovvero sei mesi dopo la revoca e costituzione in mora comunicata da S.p.a. con missiva del 6 marzo 2018;

5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario e distrattario"

per la convenuta S.p.A.: "voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa,

- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , stante la intervenuta cessione del credito, così come documentata in atti, con ogni conseguenziale provvedimento;

- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dalla Sig.ra per difetto del previo tentativo di mediazione obbligatoria, con ogni conseguenziale provvedimento;

- nel merito, rigettare integralmente le domande di parte attrice perché infondate in diritto ed in fatto e, comunque, perché non provate, con ogni conseguenziale provvedimento.

Con vittoria di spese e compensi di lite"

per la convenuta SPV s.r.l., tramite la mandataria S.p.A.: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:

1. in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;

2. in via preliminare di merito, accertare e dichiarare che il contratto stipulato dalla sig.ra

Daniela è da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, e come tale non rientrando nell'ambito applicativo del preteso divieto di intese anticoncorrenziali, avente a oggetto esclusivamente fideiussioni omnibus, e, per l'effetto, rigettare la domanda, per tutti i motivi spiegati in premessa;

3. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte le domande formulate da parte attrice, in particolare contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di citazione, perché inammissibili, infondate e sfornite di prove, per tutti i motivi spiegati in premessa;

4. sempre nel merito, accertare e dichiarare valido ed efficace il contratto di garanzia stipulato in data 31.03.2008 e, per l'effetto, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese nullità, sia assoluta dei ridetti contratti, che parziale delle relative clausole, per i motivi spiegati in premessa;

5. sempre nel merito, accertare e dichiarare valido ed efficace il contratto di garanzia stipulato in data 31.03.2008 e, per l'effetto, rigettare la pretesa nullità dello stesso per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito. in quanto la garanzia prestata è riferibile al contratto di mutuo ripassato con il marito per i motivi spiegati in premessa;



6. sempre nel merito, rigettare la richiesta di pretesa illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischio della Banca d'Italia, perché inammissibile, infondata e sfornita di prove, per tutti i motivi spiegati in premessa;

7. condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze legali"

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 15/7/2020 Daniela conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società S.p.A. e SPV s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, chiedendo dichiararsi la nullità, totale o, in subordine, parziale, della fideiussione *omnibus* prestata il 31/3/2008, con cui l'attrice aveva garantito le obbligazioni presenti e future di nei confronti dell' Banca di p.A., per violazione del divieto di intese illecite ex art. 2 della legge n. 287/1990 e per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito, con conseguente ordine di cancellazione della posizione di garanzia dell'attrice presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

La parte attrice esprimeva:

- di aver prestato la fideiussione *omnibus* di cui sopra contestualmente alla stipulazione, da parte di] suo coniuge in regime di separazione dei beni, di un contratto di mutuo fondiario;
- che, con missiva del 12/6/2020 proveniente dalla S.p.A., *servicer* della SPV s.r.l., le era stata notificata la presunta cessione del credito derivante dal mutuo contratto dal alla SPV s.r.l., il cui numero di posizione non risultava, tuttavia, tra quelli rappresentativi dei rapporti ceduti sul sito internet allegato alla comunicazione medesima;
- che la garanzia da lei prestata riproduceva pedissequamente lo schema di fideiussione *omnibus* redatto dall'Associazione Bancaria Italiana e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 con riferimento agli artt. 2 ("Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti"), 6 ("Responsabilità del fideiussore") e 8 ("Invalidità dell'obbligazione garantita");
- che l'art. 2 della fideiussione *omnibus* sottoscritta dall'attrice riportava esattamente il medesimo testo dell'art. 2 dello schema con trattuale ABI: "Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo";
- che l'art. 6 della fideiussione *omnibus* sottoscritta dall'attrice riproduceva l'art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI: "I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri



fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;

- che l'art. 8 della fideiussione *omnibus* sottoscritta dall'attrice riporta esattamente lo stesso testo dell'art. 8 dello schema contrattuale ABI: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.

Tanto premesso, Daniela chiedeva dichiararsi la nullità totale della fideiussione *omnibus* sottoscritta il 12/6/2020 per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990; in subordine, chiedeva dichiararsene la nullità parziale, limitatamente alle citate clausole - decadenza della controparte dall'escussione della garanzia ex art. 1957 c.c..

L'attrice deduceva, in ogni caso, la nullità della garanzia da lei prestata per violazione dell'art. 1938 c.c., non essendo stato indicato l'importo massimo garantito, nonché la condanna delle convenute alla cancellazione della segnalazione a sofferenza del debito di] presso la centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

2. Con comparsa depositata il 13/1/2021 si costituiva in giudizio la SPV s.r.l., società unipersonale e, per essa, la mandataria S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle pretese patrimoniali della controparte derivanti da fatti anteriori alla cessione del credito su cui si controverte da parte dell S.p.A., dando atto che quest'ultima, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, in forza del contratto di cessione di crediti ex artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999 stipulato l'11/10/2019, con efficacia economica dal 1°/10/2019 ed efficacia giuridica dall'11/10/2019, le aveva ceduto *pro-soluto* tutti i crediti, per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 2017 e i cui debitori fossero stati classificati *a sofferenza*, ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati alla Centrale dei Rischi ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto, evidenziando che la SPV S.r.l. aveva dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n.] del /2019.



Nel merito, la suddetta convenuta contestava ogni avversa deduzione, eccependo che la garanzia prestata dall'attrice aveva natura autonoma, in quanto tale non era attinta dalla nullità per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ed esponeva che la _____ non aveva allegato né comprovato quali effetti pregiudizievoli fossero derivati alla sua libertà contrattuale dalla sottoscrizione delle condizioni generali della fideiussione *de qua*.

Contestava, inoltre, l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., deducendo di averla escussa il 6/3/2018 e che la _____ SPV s.r.l. aveva inviato comunicazioni alla _____ a mezzo posta elettronica per la definizione della posizione debitoria di quest'ultima in data 16/4/2018, 25/10/2018 e 11/10/2019 e che, poi, la _____ aveva inviato ulteriori comunicazioni il 7/11/2019 e il 2/8/2020.

La _____ S.p.A., quale mandataria della _____ SPV s.r.l., si opponeva ad ogni avversa doglianza in ordine alla segnalazione alla Centrale dei Rischi, eccependo che la _____, in qualità di garante del _____ era tenuta al pagamento in favore della _____ SPV s.r.l. della somma di € 219.350,00, pari all'importo del mutuo erogato a _____ debitore, alla data del 31/12/2020, della somma di € 261.733,87, oltre ad interessi come da contratto.

3. Con comparsa depositata il 15/1/2021 si costituiva in giudizio l'_____ S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, eccependo l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e la propria carenza di legittimazione passiva, per effetto dell'intervenuta cessione in favore della _____ SPV s.r.l. del debito di _____ il cui NDG _____ era stato correttamente indicato alla pag. 901 del file "elenco crediti" richiamato dalla pubblicazione su GU, parte seconda n. _____ del _____ 2019.

Nel merito, la banca contestava le avverse doglianze in ordine alla fideiussione *omnibus* prestata dalla _____ che riteneva valida ed efficace, concludendo come in epigrafe.

4. Esperiti gli incumbenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 16/11/2023, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

5. Sussiste la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione *omnibus* riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287



del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).

Ai sensi dell'art. 4, co. 1-ter, D.Lgs. n. 168/2003, così come inserito dall'art. 18, co. I, D.Lgs. n. 3/2017, per le controversie di cui all'art. 3, co. 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 168/2003, anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);

b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.

Nel caso in esame, in cui la fideiussione controversa è stata stipulata a L'Aquila, la causa è di competenza dell'adita sezione specializzata del Tribunale Ordinario di Roma, in forza della citata norma speciale, trattandosi di domande di nullità del contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale, in quanto tale compresa nell'ambito di applicazione dell'art. 3, co. I, lett. c) D.Lgs. n. 168/2003.

6. L S.p.A. eccepisce l'improcedibilità dell'azione attorea per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010.

L'eccezione è priva di pregio.

La fideiussione non rientra tra i rapporti per i quali la citata norma prescrive, quale condizione di procedibilità, l'esperimento della procedura di mediazione, pertanto le domande attoree sono procedibili. Per consolidata giurisprudenza, infatti, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs.



n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cass. civ. n. 31209 del 21/10/2022).

7. Sono infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dalle convenute, risultando *per tabulas* che S.p.A. è succeduta alla S.p.A., creditrice a favore della quale è stata prestata la garanzia dalla il 31/3/2008, mentre la SPV s.r.l. risulta cessionaria del credito garantito per effetto del contratto di cessione di crediti in blocco ex artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999 stipulato l'11/10/2019, con efficacia economica dal 1°/10/2019 ed efficacia giuridica dall'11/10/2019, in virtù del quale è stato ceduto alla SPV s.r.l. il credito dell' S.p.A. verso NDC di cui è stata data pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. del /2019.

Ne consegue che, venendo in rilievo una controversia in materia di nullità della fideiussione, la legittimazione a resistere spetta ad entrambe le convenute, rispettivamente successore della parte originaria del contratto e beneficiaria della garanzia.

8. Nel merito, è fondata la domanda attorea di nullità della fideiussione in oggetto per violazione dell'art. 1938 c.c..

Giova premettere che la garanzia prestata dall'attrice il 31/3/2008 è una fideiussione *omnibus*, poiché, come si evince dalla *littera contractus*, è volta a garantire non le sole obbligazioni assunte da verso la Banca S.p.A. con il contratto di mutuo fondiario stipulato il 31/3/2008, ma l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal verso la suddetta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, attuali e future, con l'indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di finanziamenti, aperture di credito, anticipazioni su titoli *et similia*. Non rileva, quindi, ai fini del requisito previsto a pena di nullità dall'art. 1938 c.c. dell'indicazione dell'importo massimo garantito, la prestazione della fideiussione contemporaneamente alla stipulazione, da parte di , soggetto garantito, del contratto di mutuo fondiario con la Banca S.p.A., racc. n. rep. n. , poiché, come sopra evidenziato, la fideiussione prestata dalla è *omnibus* e non risulta in alcun modo collegata con il mutuo, non richiamato dal contratto di garanzia.

Trattasi, inoltre, di una fideiussione, non di un contratto autonomo di garanzia.

Invero, nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali *a prima richiesta* o *a semplice richiesta scritta*, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso e il creditore beneficiario a piena autonomia,



non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.

La Corte di cassazione a sezioni unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.

Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, secondo cui "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta ..." e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.

Non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione



della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ. n. 16825 del 09/08/2016).

Ebbene, non essendo stato indicato il massimale garantito, la fideiussione *omnibus* prestata dalla
è nulla per violazione dell'art. 1938 c.c..

L'art.1938 c.c., infatti, come modificato dall'art.10 della L. n.154/1992, prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di obbligazioni condizionate. Non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche obbligazioni condizionali o future, fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) "con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito": ove "quest'ultimo caso" non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l'appunto di garanzia per obbligazioni future. Ciò del resto trova apprezzabile spiegazione considerando la genesi del citato art.10 della legge 154, che scaturisce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione c.d. *omnibus*, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. Cass. civ. n.1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l'obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito.

L'art. 1938 c.c. trova la sua *ratio* nella esigenza di porre rimedio alla indeterminatezza della garanzia che il fideiussore va ad assumere a suo carico in caso di fideiussione *omnibus* (cfr. Cass. civ. n. 2492 del 31/01/2017).

Ne consegue la fondatezza della domanda attorea di condanna delle convenute alla cancellazione della segnalazione della posizione di garanzia dell'attrice alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia fondata sulla fideiussione per cui è causa, stante l'inefficacia conseguente alla nullità della garanzia da lei prestata.

All'accoglimento della domanda principale di nullità della fideiussione de qua per violazione dell'art. 1938 c.c. consegue l'assorbimento delle altre domande attoree.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Dario Nardone, procuratore antistatario dell'attrice, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 275 c.p.c.;



il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 15/7/2020 da Daniela _____ avverso le società _____ S.p.A. e _____ S.p.A., quale mandataria della _____ SPV s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore, contrariis reiectis*:

DICHIARA la nullità della fideiussione *omnibus* prestata il 31/3/2008 da Daniela _____ a garanzia delle obbligazioni presenti e future di _____ nei confronti della Banca _____ S.p.A., cui è succeduta _____ S.p.A.;

CONDANNA le convenute, in solido tra loro, alla cancellazione della segnalazione della posizione di garanzia dell'attrice alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia fondata sulla fideiussione per cui è causa;

CONDANNA le convenute, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 27,00 per spese ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Dario Nardone, procuratore antistatario dell'attrice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11/1/2024.

Il Giudice estensore
dr. Tommaso Martucci

Il Presidente
dr. Claudia Pedrelli

